

Assicurazione sulla vita multiramo in forma mista a premio unico e con versamenti aggiuntivi, con rivalutazione annuale, positiva o negativa, del capitale investito in base al rendimento della gestione separata e in base al valore della componente unit linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Postevita
Gruppo Assicurativo Postevita

Poste Formula Bonus
Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)
16/07/2026

Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Poste Vita S.p.A., Viale Europa 190 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde gratuito 800.316.181, Indirizzo sito internet: www.postevita.it, Indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, pec: postevita@pec.postevita.it.

Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde gratuito 800.316.181, indirizzo sito internet: www.postevita.it, indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita, di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2025:

- il patrimonio netto ammonta a 5.027 milioni di euro, ed il risultato d'esercizio è risultato pari a 814 milioni di euro;
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 310,9%, come riportato all'interno della "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" del Gruppo Poste Vita consultabile al seguente link: www.postevita.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il prodotto d'investimento assicurativo "Poste Formula Bonus" è un prodotto finanziario multiramo che promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile. **Il rispetto della promozione di tali caratteristiche dipende dall'investimento nelle opzioni di investimento sotto riportate e dalla loro detenzione durante il periodo di investimento nel prodotto finanziario.**

Opzione di investimento	Tipologia di opzione
Gestione separata Poste Vita Valore Solidità	Art. 8 - Regolamento (UE) 2019/2088
Fondo interno Poste Vita Obiettivo Crescita	Art. 8 - Regolamento (UE) 2019/2088

Tali opzioni di investimento, corrispondenti al 100% delle opzioni di investimento del prodotto, promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali.

Per ulteriori informazioni circa la promozione di caratteristiche ambientali e/o sociali si rimanda agli Allegati alla documentazione precontrattuale.

La prestazione minima garantita in caso di vita a scadenza, decesso e riscatto totale è indicata a pag. 39/57, art. 19, paragrafo "C'è una prestazione minima garantita" delle condizioni di assicurazione.

Il premio unico, al netto dei costi sul premio, e il bonus riconosciuto al momento della sottoscrizione sono investiti nella combinazione predefinita di partenza (100% gestione separata – 0% fondo interno assicurativo). Ad esempio, versando al momento della sottoscrizione della polizza un premio unico di 10.000 euro, al netto dei costi sul premio pari al 1,00%, e considerando il bonus erogato da Poste Vita pari al 2,00% del premio unico, il premio investito nella gestione separata è pari a 10.100 euro e il premio investito nel fondo interno assicurativo è pari a 0 euro.

La garanzia opera esclusivamente sulla quota del premio investita nella gestione separata. Sulla quota investita nel fondo interno assicurativo il rischio finanziario derivante dall'investimento è esclusivamente a carico del contraente.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il contraente, per riscattare la polizza, deve presentare la richiesta di riscatto firmata, con copia del codice fiscale e del documento di identità non scaduto, nonché indicare la modalità di pagamento della prestazione, alternativamente tramite la propria Area Riservata accedendo dal sito www.postevita.it; presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà a tal fine assistenza; con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Poste Vita - Liquidazioni Vita; con pec all'indirizzo: postevita@pec.postevita.it. Il contraente può presentare la richiesta di switch volontario presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza.

I Regolamenti della gestione separata Poste Vita Valore Solidità e del fondo interno assicurativo Poste Vita Obiettivo Crescita sono disponibili sul sito internet www.postevita.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi, quali la non autosufficienza e gli infortuni che determinino inabilità temporanea o invalidità totale e permanente.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limiti di copertura per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento.



Quanto e come devo pagare?

Premio

L'importo del premio è scelto liberamente dal contraente nel rispetto degli importi di seguito indicati.

Al momento della sottoscrizione della polizza è previsto il pagamento di un premio unico compreso tra 25.000 euro e 2.500.000 euro. A partire dal giorno successivo al perfezionamento della polizza è possibile fare versamenti aggiuntivi presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza, purché di almeno 5.000 euro ciascuno. Il contraente può fare i versamenti aggiuntivi anche on line tramite la propria area riservata dal sito www.postevita.it; l'importo di ogni versamento non può essere superiore a 15.000 euro e inferiore a 500 euro. L'importo complessivamente versato dal contraente, sulla presente polizza non può essere superiore a 2.500.000 euro, comprensivo degli eventuali versamenti aggiuntivi.

Il prodotto prevede una combinazione predefinita di partenza costituita al 100% dalla gestione separata. In un periodo massimo di 9 mesi, attraverso la riallocazione graduale, Poste Vita effettua degli switch mensili verso una delle 4 combinazioni predefinite di investimento, scelta dal contraente al momento della sottoscrizione della polizza: 60% GS – 40% FI; 50% GS – 50% FI; 40% GS – 60% FI; 30% GS – 70% FI.

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi possono essere pagati con addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale o con assegno circolare o bancario, secondo le disposizioni di BancoPosta. I versamenti aggiuntivi da Area Riservata possono essere pagati tramite addebito su Conto BancoPosta on line intestato al contraente.

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a (i) Clienti al dettaglio che (ii) intendano investire in un prodotto di investimento assicurativo, attraverso un premio unico, e con obiettivo di conservazione e crescita del capitale investito, caratterizzati da: (iii) un'età anagrafica minima di 18 anni e massima di 80 anni; (iv) una conoscenza ed esperienza di base o superiore dei mercati e degli strumenti finanziari; (v) una propensione al rischio non inferiore a medio-bassa; (vi) una capacità di sopportare perdite potenziali del capitale investito, in considerazione di un'esposizione all'andamento dei mercati finanziari che varia in funzione della combinazione di investimento scelta; (vii) un orizzonte temporale d'investimento di lungo termine; (viii) preferenze per le tematiche riguardanti l'impatto ambientale, sociale e di governance.

Il prodotto non si rivolge (i) alle Controparti Qualificate; (ii) a Clienti con un'età anagrafica inferiore a 18 anni e a Clienti con un'età anagrafica superiore a 80 anni; (iii) a Clienti che non hanno capacità di sopportare le perdite; (iv) a Clienti con orizzonte temporale inferiore a 1 anno.



Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, sono previsti i seguenti costi a carico del contraente:

- **Tabella sui costi per riscatto:** In caso di riscatto totale o parziale richiesto dal contraente nel periodo che va dal 31° giorno dall'emissione della polizza fino al giorno della sesta ricorrenza annuale di polizza, è prevista l'applicazione di un costo pari all'importo del bonus erogato in favore del contraente in fase di emissione della polizza. Nel corso del periodo di tempo sopra indicato, in caso di riscatto totale, l'importo dovuto è diminuito del recupero del bonus, mentre in caso di riscatto parziale, il costo sarà applicato sul capitale residuo della polizza. Dalla seconda richiesta di riscatto parziale in poi non verrà più applicato alcun costo.
- **Costi di intermediazione:** con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, la quota parte retrocessa in media all'intermediario è pari al 54%. Tale quota non costituisce un costo aggiuntivo per il contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato a Poste Vita abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini,3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	Non prevista.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) o dalla normativa applicabile.
QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale dei premi I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una eventuale componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'IRPEF. Tassazione delle somme assicurate Per l'ammontare complessivo delle somme corrisposte a qualunque titolo in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra le predette somme e i premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 600/73. In seguito al decesso dell'assicurato, le somme corrisposte sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente all'eventuale capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche da imposta sostitutiva (art. 34 D.P.R. 601/73). Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva. Il Contratto, limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://postevita.poste.it/oblio-oncologico/ .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

Il contraente dalla propria area internet riservata può effettuare versamenti aggiuntivi; inoltrare richieste di liquidazione di riscatto parziale, totale e per scadenza; visualizzare lo stato di avanzamento delle pratiche; consultare e scaricare le comunicazioni in corso di polizza come ad es. il Documento Unico di Rendicontazione e di post-vendita come ad es. le risposte a richieste di informazioni; modificare i propri dati personali, i consensi privacy e la modalità di ricezione delle comunicazioni; richiedere la certificazione Isee e la lettera di dettaglio premi versati.